

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Primo Maggio n.25

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: guidodelre@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 26 Febbraio 2018

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. n.36 del 25.01.2018 - Responsabilità oggettiva per comportamento discriminatorio dei tifosi

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un'affiliata responsabile per il comportamento dei propri tifosi rei di aver introdotto ed affisso diversi adesivi dal chiaro intento antisemita, costituente comportamento discriminatorio. Il Tribunale in parziale accoglimento del deferimento, ha sanzionato la società, in quanto responsabile oggettivamente dell'operato dei propri sostenitori, escludendo la sanzione della disputa a porte chiuse per due giornate. Tale decisione sarebbe stata estremamente penalizzante *"..per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio dei comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un'intera tifoseria"*.

-CORTE SPORTIVA D'APPELLO F.I.G.C.

C.U. n. 84 del 7.02.2018 - Proteste nei confronti del direttore di gara

La Corte Sportiva d'Appello della FIGC pronunciandosi sul ricorso proposto da un'affiliata avverso la sanzione della squalifica comminata in primo grado ad un proprio calciatore responsabile di aver protestato nei confronti del Direttore di gara, ha accolto parzialmente il ricorso specificando che essendosi il giocatore limitato a semplici proteste nei confronti dell'operato del direttore di gara, seppur la condotta possa essere considerata fortemente e veementemente irrispettosa, l'assenza di minacce deve condurre ad una riduzione delle giornate di squalifiche comminate.

- COMMISSIONE PROCURATORI F.I.G.C.:

C.U. n.007/PS 01.02.18 - Competenza nelle controversie tra procuratore e calciatore

La Commissione Procuratori Sportivi si è espressa relativamente al procedimento disciplinare avviato a carico di un agente FIFA responsabile di non aver rispettato l'obbligo di adire il Collegio Arbitrale per il recupero delle prestazioni di procuratore sportivo. La Commissione, rilevando l'avvenuta abrogazione della disposizione che prevedeva la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport presso il CONI per le controversie tra calciatori ed agenti relative al mandato, ha archiviato il procedimento ritenendo legittimo il ricorso dell'agente al tribunale ordinario dal quale ha ottenuto ingiunzione di pagamento ai danni del calciatore.

DECISIONI F.I.P.

-TRIBUNALE FEDERALE FIP

C.U. n. 772 del 1202.2018 - Obbligo di nomina di soggetto con poteri di rappresentanza

Il Tribunale Federale della **FIP** è intervenuto nel procedimento disciplinare avviato a carico di una tesserata che, in qualità di Presidente, aveva omesso di nominare altro soggetto con poteri di rappresentanza in sostituzione del precedente dimissionario. Il Tribunale, riconoscendo non ottemperato l'obbligo di nomina di altro soggetto con poteri di firma come disposto dalla normativa federale ha sanzionato la tesserata precisando che *"ai sensi degli artt. 129 comma 2 lett. e) e 135 comma 2 del Regolamento Organico le società affiliate alla FIP devono designare, depositando firma autentica, il Dirigente Responsabile autorizzato a firmare per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza [...]"*

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Decisione n. 6 del 5.02.2018 - Perentorietà del termine per impugnare

Il Collegio di Garanzia dello Sport del **CONI** si è pronunciato sul ricorso proposto da una tesserata per l'annullamento della decisione di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto oltre il termine perentorio. Il Collegio preso atto che la tesserata ha impugnato il bando di ammissione all'esame pubblicato con delibera oltre il termine di 30 giorni prescritto dalla normativa regolamentare ha specificato che a nulla rileva la previsione di un diverso termine "lungo" per impugnare atteso che *"il termine di 30 giorni è pacificamente interpretato come termine perentorio, decorrente dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso"*.

-APPROFONDIMENTI

Lo sfruttamento dei diritti di immagine dei calciatori

a cura dell'Avv. Guido Del Re

Il connubio tra calcio e diritto di immagine ha certamente assunto maggior rilievo nell'ultimo decennio grazie all'importanza delle TV, degli sponsor, di internet e dei social.

Il diritto all'immagine non trova un riconoscimento nella Carta Costituzionale ma può implicitamente ricondursi ai diritti fondamentali della personalità ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. La legge sul diritto d'autore n. 643/1941 tratta all'art. 96, la tutela del diritto al "ritratto".

Nel nostro ordinamento attraverso il riconoscimento del c.d. right of publicity si è giunti ad affermare che ciascun individuo ha il diritto al controllo ed al profitto che può derivare dallo sfruttamento del proprio nome e della propria immagine.

L'immagine di un personaggio famoso, ad esempio di calciatore professionista, ha un notevole appeal per migliaia di aziende che sono interessate allo sfruttamento per le

loro campagne pubblicitarie.

Quando un calciatore stipula un contratto di lavoro sportivo, ai sensi della legge 91/81, cede alla società i diritti relativi alle sue prestazioni sportive ma non i diritti di immagine.

Il diritto all'immagine spetta infatti ai singoli atleti, in virtù di una Convenzione stipulata nel 1981 fra la FIGC, l'Associazione calciatori e le Leghe varie leghe calcistiche, il cui art. 1 afferma che *"..i calciatori hanno la facoltà di utilizzare in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche a scopo di lucro, purché non associata a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della Società di appartenenza o di altre Società e purché non in occasione di attività ufficiale.."*.

Anche l'art. 4.5 dell'Accordo collettivo fra FIGC, AIC e Leghe, stabilisce espressamente che, i calciatori, possono cedere alla società la licenza per lo sfruttamento dei diritti di immagine per prestazione di carattere promo pubblicitario con un contratto apposito e separato, non con i cd. "moduli federali", in forza del quale la società diverrà titolare, oltre che delle prestazioni sportive dell'atleta, anche dei diritti provenienti dall'utilizzazione ai fini economici dei diritti di immagine del calciatore stesso. La società, se disciplinato nel contratto, avrà pertanto la possibilità di cedere ad altre società commerciali i diritti di immagine del giocatore.

La cessione dei diritti di immagine ad una società "terza" deve però tener conto di una duplice "esigenza". Difatti spettano alla società, in quanto detentrici delle prestazioni sportive dello stesso, tutti i diritti di immagine relativi a tali prestazioni sportive.

Pertanto il calciatore è titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento della sua immagine in "borghese" ma non della sua immagine in "divisa" cioè della sua rappresentazione associata a colori, simboli e nomi della società di appartenenza o di altre società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, salvo che non sia prestato il consenso anche dalla "controparte" in questione. I calciatori non possono difatti rifiutarsi di compiere tutte le attività promozionali con i brand e gli sponsor della società con la quale sono tesserati

L'utilizzo non autorizzato dell'immagine costituisce, secondo prassi giurisprudenziale, illecito extracontrattuale in quanto lesivo del diritto esclusivo sul proprio ritratto.

La giurisprudenza successiva, tanto di merito quanto di legittimità, ha seguito tale sopra citata linea interpretativa in numerosi altri casi in cui atleti, che lamentavano lesioni alla loro immagine e violazioni della loro vita privata, hanno presentato ricorso agli organi giurisdizionali.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

Studio Legale Del Re – Marullo, nuova sede di Crotona

Nel 2015 lo Studio Legale Del Re di Roma e lo Studio Legale Marullo di Crotona decidevano di unirsi per dare vita, a Crotona, allo Studio Legale Del Re – Marullo.

Da lunedì 26 febbraio '18 lo Studio cambia sede trasferendosi in Via Primo Maggio n.25.

Diritti tv Serie A all'estero, negli Usa Img prova a venderli insieme all'Fa Cup

Negli Stati Uniti i diritti tv della Serie A potrebbero essere venduti insieme a quelli delle gare di Fa Cup. A riferirlo è il sito WorldSoccerTalk, che spiega come la competizione britannica abbia scarso appeal fra gli spettatori a stelle e strisce. Ad aggiudicarsi i diritti della Fa Cup fu, nel 2016, l'intermediario americano Img per 1,2 miliardi di dollari. Nell'ottobre scorso, poi, la stessa Img ha acquisito i diritti tv della Serie A per l'estero alla cifra di 371 milioni di euro a stagione per il triennio 2018-2021.

Coppa di Lega inglese, ecco quanto incassa la squadra vincitrice

Come rivelato dal Mirror, non ci sono premi in denaro fino alle semifinali. Le due squadre che lasciano la competizione al penultimo atto incassano 25mila sterline (circa 28mila euro al cambio attuale). La squadra seconda classificata intasca invece 50mila sterline, mentre a chi alza la coppa spetta la cifra di 100mila sterline.

Arezzo nel caos: presentata un'istanza di fallimento

Un'istanza di fallimento per l'Arezzo calcio è stata presentata da uno studio commerciale aretino, cessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato di un'agenzia investigativa nei confronti della società. Della presentazione dell'istanza sono stati informati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, la Lega Pro, l'Associazione italiana calciatori, la società rappresentata al momento dal consorzio romano 'Neos solution' e l'azionariato popolare Orgoglio Amaranto in qualità di socio di minoranza.

La decisione del tribunale fallimentare dovrebbe arrivare entro trenta giorni. Intanto da lunedì previsto il via della procedura per verificare la possibilità di arrivare all'esercizio provvisorio della società.